

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea

Concluso a Lisbona l'11 aprile 1997

Firmato dalla Svizzera il 24 marzo 1998¹

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999

(Stato 21 agosto 2018)

Le Parti della presente Convenzione

Coscienti del fatto che il diritto all'istruzione è un diritto dell'uomo e che l'insegnamento superiore, che svolge un ruolo preminente nell'apprendimento e nel progresso conoscitivo, costituisce un eccezionale patrimonio culturale e scientifico, sia per gli individui sia per la società;

Considerato che l'insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della tolleranza e che contribuisce all'istituzione di relazioni di fiducia tra i popoli e le nazioni;

Considerato che la grande diversità dei sistemi di insegnamento esistenti nella regione europea rifletta le diversità culturali, sociali, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rappresenti quindi un eccezionale patrimonio che è opportuno salvaguardare;

Desiderose di permettere a tutti gli abitanti della regione di beneficiare pienamente del patrimonio rappresentato da tale diversità facilitando ai cittadini di ciascuno Stato contraente l'accesso alle risorse dell'educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione, o effettuare un periodo di studi, negli istituti scolastici di tali altri Stati;

Considerato che il riconoscimento degli studi, dei certificati, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un altro Paese della regione europea costituisce un'importante misura in vista della promozione della mobilità accademica tra le Parti;

Riconoscendo una grande importanza al principio dell'autonomia degli istituti, e coscienti della necessità di salvaguardare e proteggere tale principio;

Convinte che un riconoscimento equo delle qualifiche rappresenti un elemento fondamentale del diritto all'educazione ed una responsabilità della società;

Viste le Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO relative al riconoscimento accademico in Europa;

la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università² (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo³ (1964, STE n. 49);

RU **2002** 2870

¹ Senza riserve di ratifica.

² RS **0.414.1**

³ RS **0.414.11**

la Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari⁴ (1956, STE n. 21);

la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie⁵ (1959, STE n. 32);

la Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione Europea⁶ (1979);

la Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari⁷ (1990, STE n. 138);

Vista parimenti la Convenzione Internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell'insegnamento superiore negli Stati Arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo (1976), adottata nell'ambito dell'UNESCO e che verte parzialmente sul riconoscimento accademico in Europa;

Ricordato che la presente Convenzione deve essere parimenti considerata nel contesto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell'UNESCO, che si estende anche ad altre Regioni del mondo, e che è necessario migliorare gli scambi di informazione tra queste Regioni;

Coscienti della profonda evoluzione dell'insegnamento superiore nella regione Europa in seguito all'adozione di dette Convenzioni, con il risultato di una maggiore diversificazione sia in seno ai sistemi nazionali di insegnamento superiore sia tra di essi, così come del bisogno di adattare gli strumenti giuridici e le pratiche in modo tale da riflettere detta evoluzione;

Coscienti della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici posti dal riconoscimento nella regione europea;

Coscienti della necessità di migliorare le attuali pratiche di riconoscimento, di renderle più trasparenti e meglio adattate allo stato attuale dell'insegnamento superiore nella regione europea;

Convinte dell'importanza di una Convenzione elaborata ed adottata sotto gli auspici congiunti del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, dando origine ad un quadro per lo sviluppo futuro delle pratiche di riconoscimento nella regione europea;

Coscienti dell'importanza dell'istituzione di meccanismi di attuazione permanenti volti all'applicazione dei principi e disposizioni contenuti nella presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

⁴ RS **0.414.31**

⁵ RS **0.414.5**

⁶ RS **0.414.6**

⁷ RS **0.414.32**

Sezione I: Definizioni

Art. I

Ai fini della presente Convenzione, i termini qui di seguito assumeranno il seguente significato:

Accesso (all'insegnamento superiore)

Il diritto dei candidati qualificati a postulare e ad essere presi in considerazione per l'ammissione all'insegnamento superiore.

Ammissione (agli istituti e programmi di insegnamento superiore)

L'atto o il sistema che permettono ai candidati qualificati di seguire degli studi in un determinato istituto e/o un determinato programma d'insegnamento superiore.

Valutazione (degli istituti e dei programmi)

Il processo che permette di stabilire la qualità dell'insegnamento di un istituto o di un programma di insegnamento superiore.

Valutazione (delle qualifiche individuali)

Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche estere di un individuo.

Autorità competente in materia di riconoscimento

Un organismo ufficialmente incaricato di stabilire le decisioni vincolanti di riconoscimento delle qualifiche estere.

Insegnamento superiore

Tutti i tipi di ciclo di studi o insieme di cicli di studi, di formazione o di formazione alla ricerca, di livello post secondario, riconosciuti dalle autorità in questione di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore.

Istituti di insegnamento superiore

Istituti che forniscono un insegnamento superiore e riconosciuto dall'autorità competente di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore.

Programma di insegnamento superiore

Ciclo di studi riconosciuto dall'autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore la cui riuscita comporta per lo studente una qualifica di insegnamento superiore.

Periodo di studi

Ciascuna parte di un programma di insegnamento superiore, che è stato oggetto di una valutazione e di una convalida e che, sebbene da solo non costituisca un programma di studi completo, rappresenti un miglioramento significativo delle conoscenze ed attitudini.

Qualifiche

A. Qualifica di insegnamento superiore

Ciascun grado, diploma, certificato o altro titolo rilasciato da un'autorità competente e che certifichi la riuscita di un programma di insegnamento superiore.

B. Qualifica che dà accesso all'insegnamento superiore

Ciascun diploma o ciascun altro grado rilasciato da un'autorità competente che certifichi la riuscita di un programma di insegnamento e che conferisca al titolare il diritto di essere preso in considerazione per accedere all'insegnamento superiore (cfr. la definizione di accesso).

Riconoscimento

Attestato, dello stesso valore della qualifica di un insegnamento estero, redatto da un'autorità competente al fine di accedere alle attività di insegnamento e/o lavorative.

Condizioni richieste

A. Condizioni generali

Condizioni che devono essere soddisfatte, in ciascun caso, per l'accesso all'insegnamento superiore, l'accesso ad un determinato livello di tale insegnamento, o per il rilascio di una qualifica di insegnamento superiore di un determinato livello.

B. Condizioni specifiche

Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre alle condizioni generali, per l'ottenimento dell'ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore o il rilascio di una qualifica specifica di insegnamento superiore in una particolare disciplina di studi.

Sezione II: Competenza delle autorità

Art. II.1

1. Qualora le autorità centrali di una Parte sono competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, questa Parte è immediatamente vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione e adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione di queste disposizioni sul suo territorio.

Qualora ad essere competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, sono delle entità che compongono la Parte, quest'ultima fornisce ad uno dei depositari, al momento della firma, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure anche in seguito, un breve rapporto sulla sua situazione o struttura costituzionale. In tal caso le autorità competenti delle entità che compongono le Parti in questione adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio.

2. Qualora ad essere competenti per decidere individualmente sulle questioni di riconoscimento sono alcuni istituti di insegnamento superiore, o altre entità, ciascuna Parte, secondo la propria situazione o struttura costituzionale, comunica il testo della

presente Convenzione a detti istituti o entità e adotta tutte le misure possibili per incoraggiarli ad esaminarla e ad applicarne favorevolmente le disposizioni.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* agli obblighi delle Parti in virtù dei seguenti articoli della presente Convenzione.

Art. II.2

Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure in seguito in qualsiasi altro momento, ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea indicano, ad uno dei depositari della presente Convenzione, quali sono le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento.

Art. II.3

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere considerata come derogante alle disposizioni più favorevoli, contenute in un trattato esistente o futuro, o che dipendano da esso, relative al riconoscimento delle qualifiche rilasciate in una delle Parti, di cui una Parte della presente Convenzione sarebbe o potrebbe diventare Parte.

Sezione III: Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche

Art. III.1

1. I titolari delle qualifiche rilasciate in una delle Parti hanno un accesso appropriato, previa richiesta indirizzata all'organismo competente, alla valutazione di dette qualifiche.

2. A tal proposito, non viene effettuata nessuna distinzione basata segnatamente sul sesso, la razza, il colore, la menomazione, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale, etnica o sociale dei postulanti, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o ciascun'altra situazione, o tutto quanto attinente ad ciascun'altra circostanza senza alcun rapporto con il valore della qualifica di cui è stato chiesto il riconoscimento. Al fine di garantire questo diritto, ciascuna Parte si impegna ad adottare le disposizioni necessarie alla valutazione di ciascuna domanda di riconoscimento delle qualifiche prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite.

Art. III.2

Ciascuna parte si assicura che le procedure ed i criteri utilizzati nella valutazione ed il riconoscimento delle qualifiche siano trasparenti, coerenti ed affidabili.

Art. III.3

1. Le decisioni di riconoscimento sono adottate sulla base di informazioni pertinenti relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento.
2. La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede.
3. Nonostante la responsabilità del richiedente, su richiesta di quest'ultimo, gli istituti che hanno rilasciato le qualifiche in questione, devono fornire informazioni pertinenti, nei limiti del possibile, a detto richiedente, oltre che agli istituti e autorità competenti del Paese in cui viene chiesto il riconoscimento.
4. Le Parti forniscono le istruzioni a tutti gli istituti di insegnamento appartenenti al proprio sistema di insegnamento per dare seguito a ragionevole domanda di informazione effettuata in vista della valutazione delle qualifiche ottenute nei detti istituti o, se del caso, esse invitano gli istituti ad agire in tal senso.
5. Spetta all'organismo che intraprende le procedure di valutazione di dimostrare che una domanda non soddisfa le condizioni richieste.

Art. III.4

Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche, ciascuna Parte si assicura che delle informazioni chiare e necessarie siano fornite al proprio sistema di insegnamento.

Art. III.5

Le decisioni di riconoscimento sono adottate entro un lasso di tempo ragionevole, precisato antecedentemente dall'autorità competente in materia di riconoscimento, a partire dal momento in cui tutte le informazioni necessarie all'esame della domanda sono state fornite. In caso di decisione negativa, vengono espressi i motivi del rifiuto ed il richiedente è informato delle misure che potrebbe adottare in vista di un riconoscimento futuro. In caso di decisione negativa o di mancanza di decisione, il richiedente può fare appello circa la decisione entro un margine di tempo ragionevole.

Sezione IV:**Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all'insegnamento superiore****Art. IV.1**

Ciascuna Parte riconosce, ai fini dell'accesso ai programmi appartenenti al suo sistema di insegnamento superiore, le qualifiche rilasciate dalle altre Parti e che soddisfano, in queste altre Parti, le condizioni generali di accesso all'insegnamento superiore, a meno che non si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.

Art. IV.2

In alternativa, è sufficiente che la Parte permetta al titolare di una qualifica rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di tale qualifica, su richiesta del titolare, ed in questo caso vengono applicate, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo IV.1

Art. IV.3

Qualora una qualifica non dà accesso ad alcuni tipi di istituti o di programmi specifici di insegnamento superiore nella Parte in cui essa è stata ottenuta, Ciascun'altra Parte garantisce ai titolari di tale qualifica l'accesso a programmi specifici similari negli istituti facenti parte del proprio sistema di insegnamento superiore, a meno che non si possa provare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e le condizioni di accesso nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.

Art. IV.4

Qualora l'ammissione a particolari programmi di insegnamento superiore dipenda da condizioni specifiche, complementari alle condizioni generali di accesso, le autorità competenti della Parte in questione possono imporre queste stesse condizioni complementari ai titolari delle qualifiche ottenute nelle altre Parti, o valutare se i richiedenti in possesso delle qualifiche ottenute nelle altre Parti soddisfano le condizioni equivalenti.

Art. IV.5

Qualora i certificati di insegnamento secondario, nella Parte in cui essi sono stati ottenuti, diano accesso all'insegnamento superiore soltanto se accompagnati da attestati di riuscita di esami complementari, in quanto condizioni preliminari all'accesso, le altre Parti possono subordinare l'accesso alle stesse condizioni od offrire un'alternativa che permetta di soddisfare le esigenze complementari in seno ai propri sistemi di insegnamento. Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, od in seguito in qualsiasi momento, possono dichiarare ad uno dei depositari di ricorrere ad alcune disposizioni del presente articolo, indicando le Parti nei confronti delle quali essi intendono applicare detto articolo, oltre che le ragioni che giustificano tale misura.

Art. IV.6

Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5., l'ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore o a un determinato programma di detto istituto può essere limitata o selettiva. Nel caso in cui l'ammissione ad un istituto e/o a un programma di insegnamento superiore sia selettivo, le procedure di ammissione devono essere concepite in modo tale che la

valutazione delle qualifiche estere sia effettuata conformemente ai principi di equità e non discriminazione descritti nella sezione III.

Art. IV.7

Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l'ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore può essere subordinato alla prova delle competenze linguistiche, della lingua o delle lingue di insegnamento dell'istituto in questione, o di altre specifiche lingue, del richiedente.

Art. IV.8

Nelle Parti in cui l'accesso all'insegnamento superiore può essere ottenuto sulla base di qualifiche non tradizionali, qualifiche similari ottenute in altre Parti, sono valutate allo stesso modo delle qualifiche non tradizionali ottenute nella Parte in cui il riconoscimento è richiesto.

Art. IV.9

Ai fini dell'ammissione ai programmi di insegnamento superiore, ciascuna Parte può stipulare che il riconoscimento delle qualifiche rilasciate da un istituto di insegnamento estero situato sul suo territorio è subordinato ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale, o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.

Sezione V: Riconoscimento dei periodi di studi

Art. V.1

Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un'altra Parte nell'ambito di un programma di insegnamento superiore. Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi in vista del completamento di un programma di insegnamento superiore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra i periodi di studi effettuati in un'altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte in cui è domandato il riconoscimento.

Art. V.2

In alternativa, sarebbe sufficiente che una Parte permettesse ad una persona che ha svolto un periodo di studi nell'ambito di un programma di insegnamento superiore di una altra Parte, di ottenere una valutazione di questo periodo di studi, su richiesta della persona in questione, e, a tale caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo V.1.

Art. V.3

In particolare, ciascuna Parte facilita il riconoscimento dei periodi di studi quando:

- a) vi è stato un accordo preventivo tra l'istituto di insegnamento superiore o l'autorità competente responsabile del periodo di studi, da una parte, e, dall'altra, l'istituto di insegnamento superiore o l'autorità competente in materia di riconoscimento responsabile del riconoscimento domandato; e
- b) l'istituto di insegnamento superiore in cui il periodo di studi è stato completato ha rilasciato un certificato o che attestano che lo studente ha soddisfatto le esigenze richieste per detto periodo di studi.

Sezione VI: Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore

Art. VI.1

Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un'altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento.

Art. VI.2

In alternativa, è sufficiente che una Parte permetta al titolare di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di detta qualifica, su richiesta del titolare, e a tal caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo VI.1.

Art. VI.3

Il riconoscimento, di una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata da un'altra Parte comporta o una o entrambe le condizioni qui di seguito:

- a) l'accesso ad alcuni studi complementari dell'insegnamento superiore, compresi esami ed afferenti, e/o alla preparazione al dottorato, alle stesse condizioni che sono applicate ai titolari di qualifiche della Parte in cui viene domandato il riconoscimento;
- b) l'uso di un titolo accademico, fatte salve le leggi o regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte in cui viene domandato il riconoscimento.

Inoltre, il riconoscimento può facilitare l'accesso al mercato del lavoro, fatte salve le leggi e regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte, in cui è domandato il riconoscimento.

Art. VI.4

La valutazione, effettuata da una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in un'altra Parte può assumere una delle forme seguenti:

- a) pareri rilasciati a fini di impiego;
- b) pareri rivolti ad un istituto di insegnamento ai fini dell'ammissione ai suoi programmi;
- c) pareri destinati ad ciascun'altra autorità competente in materia di riconoscimento.

Art. VI.5

Trattandosi del riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore rilasciate da un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, ciascuna Parte può subordinare tale riconoscimento ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.

Sezione VII:**Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati****Art. VII**

Ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e ragionevoli nell'ambito del proprio sistema educativo, in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed amministrative, per elaborare procedure appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i rifugiati, gli sfollati e le persone assimilate ai rifugiati, soddisfano le condizioni richieste per l'accesso all'insegnamento superiore, il proseguimento di programmi di insegnamento superiore complementari o l'esercizio di un'attività professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate da documenti che le certifichino.

Sezione VIII:**Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore****Art. VIII.1**

Ciascuna parte fornisce l'informazione necessaria per ciascun istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore e su ciascun programma organizzato da detto istituto, al fine di permettere alle autorità competenti delle altre Parti di verificare se la qualità delle qualifiche rilasciate da questi istituti giustifica il riconoscimento nella Parte in cui viene domandato detto riconoscimento. Questa informazione può presentarsi nei modi seguenti:

- a) nel caso in cui le Parti abbiano stabilito un sistema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sui metodi e risultati di tale valutazione e sulle norme di qualità specifiche ad ciascun tipo di istituto di insegnamento superiore che rilascia qualifiche di insegnamento superiore, e specifiche ad ciascun programma che possa condurvi;
- b) nel caso in cui le Parti non abbiano stabilito un sistema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sul riconoscimento delle diverse qualifiche ottenute in ogni stabilimento o mediante qualsiasi programma che appartiene al loro sistema di insegnamento superiore.

Art. VIII.2

Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per stabilire, aggiornare e diffondere:

- a) una tipologia dei vari tipi di istituto di insegnamento superiore che appartiene al proprio sistema di insegnamento superiore, ivi incluse le caratteristiche specifiche di ciascun tipo di istituto;
- b) una lista degli istituti (pubblici e privati) riconosciuti come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore, che attesti la capacità di rilasciare vari tipi di qualifiche così come le condizioni richieste per l'accesso ad ciascun tipo di istituti e di programmi;
- c) una descrizione dei programmi di insegnamento superiore;
- d) una lista degli istituti di insegnamento situati fuori dal proprio territorio e che essa considera come appartenenti al proprio sistema di insegnamento.

Sezione IX: Informazione in materia di riconoscimento

Art. IX.1

Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore, le Parti si impegnano a stabilire sistemi trasparenti che permettano una descrizione dettagliata delle qualifiche rilasciate.

Art. IX.2

1. Riconosciuta la necessità di disporre di informazioni adeguate, precise ed aggiornate, ciascuna Parte istituisce o mantiene un centro di informazione e notifica, ad uno dei depositari, questa istituzione o qualsiasi modifica ad essa relativa.
2. In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazione:
 - a) facilita l'accesso a informazioni esatte ed affidabili sul sistema di insegnamento superiore e le qualifiche del Paese in cui esso è situato;

- b) facilita l'accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore e le qualifiche delle altre Parti;
 - c) fornisce consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali.
3. Ciascun centro nazionale di informazione deve avere a sua disposizione i mezzi necessari per l'adempimento delle funzioni.

Art. IX.3

Le parti incoraggiano, tramite i centri nazionali di informazione o mediante altri mezzi, l'utilizzo, da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti, del Supplemento al Diploma dell'UNESCO/Consiglio d'Europa o di ciascun altro documento simile.

Sezione X: Meccanismi di applicazione

Art. X.1

Gli organi qui di seguito, sorvegliano, promuovono e facilitano l'applicazione della Convenzione:

- a) il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea;
- b) la Rete Europea dei Centri Nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (la rete ENIC istituita mediante decisione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 giugno 1994 e dal Comitato regionale per l'Europa dell'UNESCO il 18 giugno 1994).

Art. X.2

1. Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (qui di seguito «Il Comitato»), è istituito mediante la presente Convenzione. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna Parte.

2. Ai fini dell'articolo X.2, il termine «Parte» non si applica alla Comunità europea.

3. Gli Stati di cui nell'articolo XI.1.1 e la Santa Sede, non sono Parti della presente Convenzione, la Comunità europea ed il Presidente della Rete ENIC possono partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. I rappresentanti di organizzazioni governative o non governative attive nell'ambito del riconoscimento a livello della Regione possono parimenti essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori.

4. Il Presidente del Comitato regionale dell'UNESCO per l'applicazione della Convenzione sul riconoscimento degli studi o diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati appartenenti alla Regione Europa sarà parimenti invitato a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore.

5. Il Comitato promuove l'applicazione della presente Convenzione e sorveglia la sua applicazione. A tale scopo, esso può adottare, alla maggioranza delle Parti, alcune raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e codici di pratica per coadiuvare le autorità competenti delle Parti nell'applicazione della Convenzione e nell'esame delle domande di riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore.

Sebbene le Parti non siano vincolate da questi testi, esse si impegnano ad applicarli, sottoporli all'attenzione delle autorità competenti ed incoraggiarne l'applicazione. Il Comitato domanda il parere della Rete ENIC prima di adottare le decisioni.

6. Il Comitato risponde agli organi competenti del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

7. Il Comitato assicura il collegamento con i Comitati Regionali dell'UNESCO per l'applicazione delle Convenzioni sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore adottati sotto gli auspici dell'UNESCO.

8. Il quorum è raggiunto quando la maggioranza delle Parti è presente.

9. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Esso si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre anni. Il Comitato si riunisce per la prima volta entro un anno a partire dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

10. Il Segretariato del Comitato è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e al Direttore generale dell'UNESCO.

Art. X.3

1. Ogni Parte designa come membro della Rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità ed il riconoscimento accademici (la rete ENIC), il centro nazionale di informazione istituito o mantenuto nella Parte in virtù dell'articolo IX.2. Nell'ipotesi in cui più di un centro nazionale di informazione sia creato o mantenuto in una Parte in virtù dell'articolo IX.2, tutti questi centri sono membri della Rete, tuttavia i centri nazionali di informazione in questione dispongono di un solo voto.

2. La rete ENIC, nella sua composizione limitata ai centri nazionali di informazione delle Parti della presente Convenzione, apporta il suo sostegno e la sua collaborazione nell'applicazione pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali competenti. La Rete si riunisce almeno una volta all'anno in sessione plenaria. Elege il Presidente e l'Ufficio conformemente al suo mandato.

3. Il Segretariato della Rete ENIC è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e al Direttore generale dell'UNESCO.

4. Le Parti collaborano, attraverso la Rete ENIC, con i centri nazionali di informazione delle altre Parti, segnatamente permettendo loro di raccogliere ogni informazione utile alla realizzazione delle attività dei centri nazionali di informazione relativi al riconoscimento e alla mobilità accademica.

Sezione XI: Clausole finali

Art. XI.1

1. La presente Convenzione è aperta alla firma:
 - a) degli Stati membri del Consiglio d'Europa;
 - b) degli Stati membri della Regione Europa dell'UNESCO;
 - c) di ciascun altro firmatario, Stato contraente o parte della Convenzione culturale europea⁸ del Consiglio d'Europa e/o alla Convenzione dell'UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa, invitati a partecipare alla Conferenza diplomatica incaricata dell'adozione della presente Convenzione.
2. Tali Stati e la Santa Sede possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:
 - a) firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
 - b) firma, sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
 - c) adesione.
3. La firma avviene presso uno dei depositari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso uno dei depositari.

Art. XI.2

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo che cinque Stati, di cui almeno tre membri del Consiglio d'Europa e/o della Regione Europa dell'UNESCO, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Essa entra in vigore, per ciascun altro Stato, il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.

Art. XI.3

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato, diverso da quelli appartenenti alle categorie enumerate nell'articolo XI.1, può presentare una domanda di adesione alla Convenzione. Ciascuna domanda in tal senso deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti tre mesi prima della riunione del Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea. Il depositario informerà parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il Consiglio esecutivo dell'UNESCO.
2. La decisione di invitare uno Stato, che ha presentato la domanda, ad aderire alla presente Convenzione è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti.

⁸ RS 0.440.1

3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Comunità europea può aderirvi, previa richiesta dei suoi Stati membri inviata ad uno dei depositari. In questo caso, l'articolo XI.3.2 non si applica.

4. Per ciascuno Stato che aderisce, e per la Comunità europea, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese in seguito al deposito dello strumento di adesione presso uno dei depositari.

Art. XI.4

1. Le Parti della presente Convenzione, che sono al contempo Parti di una o più Convenzioni qui di seguito:

Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49);

Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21);

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959, STE n. 32);

Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati Europei adiacenti al Mediterraneo (1976);

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979);

Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138);

- a) applicano le disposizioni della presente Convenzione nelle relazioni reciproche,
- b) continueranno ad applicare la Convenzione sopra menzionata, di cui esse sono già Parti, nelle relazioni con altri Stati, Parti di dette Convenzioni ma non della presente.

2. Le Parti della presente Convenzione si impegnano a non diventare Parti delle Convenzioni menzionate nel paragrafo 1, di cui esse non sono ancora Parti, ad eccezione della Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo.

Art. XI.5

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori a cui si applica la presente Convenzione.

2. In seguito, ciascuno Stato può, in qualsiasi altro momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ciascun altro territorio. La Convenzione entra in vigore, nei confronti

di questo territorio, il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.

3. Ciascuna dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti, nei confronti di ciascun territorio designato in detta dichiarazione, può essere ritirata mediante notifica ad uno dei depositari.

Art. XI.6

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari.

2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Tuttavia, tale denuncia non ha effetto sulle decisioni di riconoscimento adottate precedentemente in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.

3. L'estinguersi della presente Convenzione o la sospensione della sua applicazione quale conseguenza della violazione di una Parte di una disposizione fondamentale per la realizzazione dello scopo o dell'obbiettivo della Convenzione avvengono conformemente al diritto internazionale.

Art. XI.7

1. Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea possono, al momento della firma o a quello del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare, parzialmente o totalmente, uno o più Articoli qui di seguito della presente Convenzione:

Articolo IV.8

Articolo V.3

Articolo VI.3

Articolo VIII.2

Articolo IX.3

Nessuna riserva può essere formulata.

2. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può recedere integralmente o parzialmente mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il recesso prende effetto dal momento della ricezione della notifica da parte del depositario.

3. Se una Parte ha formulato una riserva nei confronti di una disposizione della presente Convenzione, essa non può esigerne l'applicazione da un'altra Parte, tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui è stata accettata.

Art. XI.8

1. Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea può adottare dei progetti di emendamento della presente Convenzione mediante decisione alla maggioranza dei due terzi

delle Parti. Ogni emendamento così adottato è incorporato in un Protocollo della presente Convenzione. Il Protocollo ne specifica le modalità di entrata in vigore che necessitano in ogni caso dell'accordo delle Parti affinché queste ultime siano legate dal Protocollo.

2. Nessun emendamento può essere apportato alla sezione III della presente Convenzione in virtù della procedura nel paragrafo 1 sopra riportato.

3. Ogni proposta di emendamento deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato. Il depositario ne informa parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e il Consiglio Esecutivo dell'UNESCO.

Art. XI.9

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura sono i depositari della presente Convenzione.

2. Il depositario presso cui è depositato un atto, una notifica o una comunicazione notifica alle Parti della presente Convenzione, così come agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa e/o della Regione Europea dell'UNESCO:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù delle disposizioni degli articoli XI.2 e XI.3.4;
- d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo XI.7 ed il recesso da ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell'articolo XI;
- e) ogni denuncia della presente Convenzione in applicazione dell'articolo XI.6;
- f) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo II.1 o dell'articolo II.2;
- g) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo IV.5;
- h) ogni domanda di adesione presentata in virtù dell'articolo XI.3;
- i) ogni proposta effettuata in virtù dell'articolo XI.8;
- j) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.

3. Il depositario che riceve una comunicazione o procede ad una notifica in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informa immediatamente l'altro depositario.

In fede di che, i rappresentanti qui di seguito, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lisbona, l'11 aprile 1997, in inglese, francese, russo e spagnolo, i quattro testi facenti ugualmente fede, in due esemplari, di cui uno è depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa e l'altro negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, e di cui una copia certificata conforme è consegnata a tutti gli Stati menzionati nell'Articolo XI.1, alla Santa Sede ed alla Comunità europea, così come al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 agosto 2018⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	6 marzo	2002	1° maggio	2002
Andorra	22 aprile	2008 A	1° giugno	2008
Armenia*	7 gennaio	2005	1° marzo	2005
Australia	22 novembre	2002	1° gennaio	2003
Austria*	3 febbraio	1999	1° aprile	1999
Azerbaijan	10 marzo	1998	1° febbraio	1999
Belgio	22 luglio	2009	1° settembre	2009
Bielorussia	19 febbraio	2002 A	1° aprile	2002
Bosnia ed Erzegovina	9 gennaio	2004	1° marzo	2004
Bulgaria	19 maggio	2000	1° luglio	2000
Canada*	13 giugno	2018	1° agosto	2018
Ceca, Repubblica*	15 dicembre	1999	1° febbraio	2000
Cipro	21 novembre	2001	1° gennaio	2002
Croazia	17 ottobre	2002	1° dicembre	2002
Danimarca ^a	20 marzo	2003	1° maggio	2003
Estonia	1° aprile	1998	1° febbraio	1999
Finlandia	21 gennaio	2004	1° marzo	2004
Francia	4 ottobre	1999	1° dicembre	1999
Georgia	13 ottobre	1999	1° dicembre	1999
Germania*	23 agosto	2007	1° ottobre	2007
Irlanda	8 marzo	2004 F	1° maggio	2004
Islanda	21 marzo	2001	1° maggio	2001
Israele	12 luglio	2007	1° settembre	2007
Italia	6 ottobre	2010	1° dicembre	2010
Kazakistan	7 ottobre	1998	1° febbraio	1999
Kirghizistan	9 marzo	2004 A	1° maggio	2004
Lettonia	20 luglio	1999	1° settembre	1999
Liechtenstein*	1° febbraio	2000 A	1° aprile	2000
Lituania	17 dicembre	1998	1° febbraio	1999
Lussemburgo	4 ottobre	2000	1° dicembre	2000
Macedonia*	29 novembre	2002	1° gennaio	2003
Malta	16 novembre	2005	1° gennaio	2006
Moldova	23 settembre	1999	1° novembre	1999
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	29 aprile	1999	1° giugno	1999

⁹ RU 2013 2081 e 2018 3051

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Nuova Zelanda ^b	4 dicembre	2007 A	1° febbraio	2008
Paesi Bassi ^c	19 marzo	2008	1° maggio	2008
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 settembre	2011	1° novembre	2011
Polonia	17 marzo	2004	1° maggio	2004
Portogallo	15 ottobre	2001	1° dicembre	2001
Regno Unito	23 maggio	2003	1° luglio	2003
Man, Isola di	23 maggio	2003	1° luglio	2003
Romania	12 gennaio	1999	1° marzo	1999
Russia	25 maggio	2000	1° luglio	2000
San Marino	19 dicembre	2011	1° febbraio	2012
Santa Sede*	28 febbraio	2001	1° aprile	2001
Serbia	3 marzo	2004	1° maggio	2004
Slovacchia	13 luglio	1999	1° settembre	1999
Slovenia	21 luglio	1999	1° settembre	1999
Spagna*	28 ottobre	2009	1° dicembre	2009
Svezia	28 settembre	2001	1° novembre	2001
Svizzera*	24 marzo	1998 F	1° febbraio	1999
Tagikistan	28 marzo	2012	1° maggio	2012
Turchia*	8 gennaio	2007	1° marzo	2007
Ucraina	14 aprile	2000	1° giugno	2000
Ungheria	4 febbraio	2000	1° aprile	2000

* Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d'applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati partecipanti relative alle autorità competenti in materia di riconoscimento e di centri nazionali di informazione conformemente all'art. II.2 e IX.2 della Convenzione).
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non si applica alle Isole Faerøer e alla Groenlandia.

^b La Conv. non si applica a Tokelau.

^c Per il Regno in Europa.

Dichiarazioni

Svizzera

La Svizzera dichiara di riservarsi il diritto di applicare parzialmente l'articolo IV.8, conformemente alle disposizioni dell'articolo XI.7.

L'Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS)

Centro d'informazione per le questioni riguardanti l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Tel. +41 (0)31 306 60 33/32

Fax +41 (0)31 302 68 11

fornisce informazioni sulle autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento.

Queste informazioni sono disponibili all'indirizzo www.szfh.ch

Il centro nazionale di informazione è il seguente:

Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS)

Centro d'informazione per le questioni riguardanti l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Tel. +41 (0)31 306 60 33/32

Fax +41 (0)31 302 68 11

www.szfh.ch

In seguito a una riorganizzazione della Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS), l'Ufficio centrale universitario svizzero è stato sciolto e integrato nella Segreteria generale della Conferenza. L'indirizzo del centro nazionale di informazione è pertanto il seguente:

Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS)

Centro d'informazione per le questioni riguardanti l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio (Swiss ENIC)

Sennweg 2

CH-3012 Berna

Internet: www.crus.ch

